

SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE
APPALTANTE UNICA DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE AI SENSI DELL'ARTICOLO
52 DEL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021

CON LA PRESENTE CONVENZIONE

TRA

L'Unione dei Comuni del Terralbese, nella persona della Presidente _____

c.f. _____, domiciliata per la carica presso la stessa, in Marrubiu, piazza Manzoni n.1
Marrubiu (OR), C.F. _____, la quale interviene nel presente atto in rappresentanza della stessa Unione.

E

Il Comune di Terralba, nella persona di.....in qualità di Sindaco Pro-tempore, C:F
.....domiciliato per la carica presso lo stesso, in
Via....., C.F....., il quale interviene nel presente atto in rappresentanza
dello stesso Comune.

Il Comune di Marrubiu, nella persona di.....in qualità di Sindaco Pro-tempore, C:F
.....domiciliato per la carica presso lo stesso, in
Via....., C.F....., il quale interviene nel presente atto in rappresentanza
dello stesso Comune.

Il Comune di Arborea, nella persona di.....in qualità di Sindaco Pro-tempore, C:F
.....domiciliato per la carica presso lo stesso, in
Via....., C.F....., il quale interviene nel presente atto in rappresentanza
dello stesso Comune.

Il Comune di Uras, nella persona di.....in qualità di Sindaco Pro-tempore, C:F
.....domiciliato per la carica presso lo stesso, in
Via....., C.F....., il quale interviene nel presente atto in rappresentanza
dello stesso Comune.

Il Comune di San Nicolò d'Arcidano, nella persona di.....in qualità di Sindaco Pro-tempore, C:F
.....domiciliato per la carica presso lo stesso, in
Via....., C.F....., il quale interviene nel presente atto in rappresentanza
dello stesso Comune.

PREMESSO CHE

Visto il decreto legislativo 50/2016;

Richiamati:

- l'articolo 52 del Decreto legge 77/2021 convertito il legge 120/2021 in cui si specifica che l'obbligo di accorpamento delle stazioni appaltanti rimane sospeso fino alla definizione della disciplina sul nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti ad eccezione degli appalti finanziati anche solo in parte con il PNRR/PNC per i quali i comuni non capoluogo di provincia *"procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia"*;
- la Circolare MEF del 17 dicembre 2021 in cui si precisa che la disposizione sopra rappresentata *"fa comunque salva l'applicazione delle ipotesi disciplinate ai commi 1 e 2 primo periodo, in virtù dei quali:*
 - a) *non sono soggetti agli obblighi individuati dal co. 4 gli affidamenti di valore inferiore a 40 mila euro per servizi e forniture e di valore inferiore a 150 mila euro per lavori;*
 - b) *non sono soggetti agli obblighi individuati dal co. 4, se la stazione appaltante è in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38, gli affidamenti di valore superiore a 40 mila euro ed inferiori alla soglia di cui all'art. 35, per servizi e forniture; e gli affidamenti superiori a 150 mila euro ed inferiori ad 1 milione per acquisti di lavori di manutenzione ordinaria"*.

Dato atto che le presenti premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

1. La presente convenzione disciplina le modalità operative ed il funzionamento della Stazione appaltante unica con il compito di curare le procedure di gara di contratti di lavori, servizi e forniture rientranti nell'oggetto dell'articolo 52 del DL 77/2021 convertito in legge 108/2021 per i Comuni aderenti che richiederanno/delegheranno l'esperimento delle procedure di aggiudicazione all'Unione dei comuni del Terralbese per procedure afferenti il PNRR e il PNC.
2. La sede della Stazione appaltante unica è stabilita presso l'Unione Comuni del Terralbese, piazza Manzoni n. 1 Marrubiu (OR)

Art. 2 Attività escluse

1. Sono di esclusiva competenza dell'Ente aderente:

- la fase “a monte” delle procedure di gara, (individuazione dei lavori, delle forniture e dei servizi da acquisire, finanziamenti, nomina del responsabile unico del procedimento, progettazione, determinazione a contrarre);
- la fase “a valle” delle procedure di gara (stipula del contratto e tutte le attività successive previste per legge).

Ciò comporta che l'ente richiedente l'appalto dovrà nominare apposito RUP per la tempestiva programmazione delle procedure e la predisposizione concreta della legge di gara rapportandosi con i dipendenti dell'Unione dei Comuni.

Art. 3 Modalità di adesione alla Stazione appaltante dell'Unione dei comuni

1. I rapporti tra la stazione appaltante dell'Unione dei comuni e gli Enti aderenti sono disciplinati dal presente schema di convenzione.
2. La sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1 non costituisce delega di funzioni ma attribuisce esclusivamente alla stazione appaltante dell'Unione dei comuni del Terralbese il compito di svolgere le attività relative alle procedure di scelta del soggetto contraente.

Art. 4 Stazione appaltante unica

1. L'Unione dei Comuni del Terralbese in funzione di Stazione Appaltante Unica, con la collaborazione e prestazione del RUP individuato dal Comune aderente, cura la gestione della procedura di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sino alla stipula del contratto, che rimane di competenza dell'ente aderente.
2. Più analiticamente, su richiesta dell'Ente aderente, la Stazione unica appaltante, svolge le seguenti attività:
 - a) riceve dagli Enti aderenti apposita richiesta di predisposizione della gara corredata dalla idonea e completa documentazione necessaria a predisporre la disciplina di gara (bando/lettera di invito) e provvede alla verifica della completezza, della chiarezza e della regolarità della documentazione presentata;
 - b) nel caso in cui l'Unione rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione, chiederà al responsabile del procedimento individuato dall'Ente aderente di regolarizzare la documentazione fornendo allo stesso la necessaria assistenza e collaborazione. In tale caso il termine per la conclusione della procedura di gara, di cui al successivo punto 4, è sospeso dalla

data di richiesta di regolarizzazione o di integrazione inviato dall'Unione fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta;

c) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – nel sub criterio del rapporto qualità/prezzo- l'Unione effettua una verifica meramente oggettiva di conformità alle norme e alla giurisprudenza in materia, senza operare alcuna scelta discrezionale in ordine all'individuazione degli elementi di valutazione. L'Unione opera un controllo estrinseco in merito alla ragionevolezza, logicità e non contraddittorietà dei criteri adottati per la valutazione dell'offerta tecnica, con particolare riferimento ai criteri motivazionali cui dovrà attenersi la commissione nella fase di attribuzione del punteggio. In tal caso, concorda con l'Ente aderente i singoli elementi e sub-elementi di valutazione, i rispettivi pesi ponderali e le rispettive modalità di assegnazione dei punteggi, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016;

d) l'Unione non opera alcun controllo in merito ai documenti che costituiscono parte integrante del progetto, nonché alla conformità del medesimo alla normativa vigente al momento di avvio della procedura di gara, attività di natura tecnica della quale è direttamente responsabile il progettista e/o l'Ente aderente;

e) effettuate con riscontro positivo le verifiche di cui sopra, l'Unione provvede alla predisposizione del bando di gara, del disciplinare di gara e/o dell'avviso informale della procedura negoziata senza bando e ai connessi adempimenti di pubblicità, ovvero all'inoltro degli inviti a presentare offerta in caso di procedura ristretta, alla effettuazione delle sedute di gara, alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nel corso della procedura di gara, alla trasmissione all'Ente aderente dello schema di determinazione di aggiudicazione definitiva unitamente a copia dei documenti di gara affinché il Rup provveda alla relativa determinazione.

e) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel sub criterio del rapporto qualità/prezzo, e qualora non sussistano i presupposti di legge che impongano di avvalersi di esperti iscritti all'Albo istituito presso l'A.N.A.C. (art. 77 D.Lgs. 50/2016), spetta all'Unione la nomina della commissione giudicatrice;

f) l'Unione indica, nell'atto di indizione della gara, che la funzione di stazione appaltante le è stata conferita ai sensi della presente convenzione;

g) tiene costantemente informato l'Ente aderente di ogni sviluppo inerente la procedura di affidamento;

h) comunica, altresì, il giorno di apertura delle offerte al responsabile del procedimento;

l) provvede alla proposta di aggiudicazione comunicando all'Ente aderente i risultati della stessa ed ogni altra informazione necessaria per l'aggiudicazione definitiva, la stipula e l'esecuzione del contratto.

3. L'Unione, a seguito della richiesta dell'Ente aderente, valuterà la fattibilità in relazione al carico di attività già assunto, tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo delle relative richieste, dando comunque priorità ad eventuali scadenze di finanziamenti.

In quest'ultimo caso si evidenzia che la documentazione necessaria all'avvio della procedura di gara deve pervenire –completa- con anticipo tale da consentire alla stazione appaltante dell'Unione di rispettare i termini di erogazione del finanziamento e, comunque, con un anticipo minimo di volta in volta da definirsi in base alla singola fattispecie concreta.

Qualora l'ente aderente non rispetti le condizioni sopra riportate non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante dell'Unione per la perdita del finanziamento o eventuali ritardi.

4. La stazione appaltante dell'Unione informa l'Ente aderente della presa in carico della procedura di gara ed i relativi tempi di espletamento o il posticipo della medesima.

Art. 5 Adempimenti dell'Ente aderente

1. Al fine di avviare la procedura di gara da parte della Stazione unica appaltante, l'Ente aderente, per il tramite del responsabile del procedimento, deve trasmettere a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.unionecomunidelterralbese.it quanto segue:

a) determinazione a contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente ed il criterio di aggiudicazione, nonché al capitolato speciale di appalto;

b) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, capitolato e determinazione dovranno riportare:

indicazione dei criteri e sottocriteri di valutazione dell'offerta tecnica, nel sub criterio del rapporto qualità/prezzo, e relativi pesi e sottopesi, nonché, i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio – se necessario- e l'indicazione del criterio matematico di attribuzione del punteggio; indicazione del contenuto e delle modalità di formulazione dell'offerta tecnica, eventuali limiti massimi di pagine, formati, ecc. e, ove necessario, predisposizione di un modello per la formulazione dell'offerta tecnica;

c) nomina del Responsabile unico del procedimento per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi relativamente al settore/servizio di competenza e dandone tempestiva comunicazione all'Unione, quale Stazione ~~unica~~ appaltante;

d) deliberazione/determinazione di approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori o forniture o servizi di cui si chiede l'espletamento della procedura di gara;

e) progetto in formato elettronico, completo di ogni suo allegato;

f) indicazione dei tempi massimi per l'aggiudicazione dell'appalto di riferimento, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti (sempre fermo restando quanto previsto al precedente art. 4, comma 3);

g) indicazione di ulteriori eventuali condizioni alle quali l'Ente aderente avesse interesse;

Art. 6 Organo di gara e commissione giudicatrice

1. Nel caso, invece, di gara da esperire con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (rapporto qualità/prezzo) la commissione giudicatrice sarà nominata con atto del responsabile della stazione appaltante dell'Unione, previa indicazione da parte degli Enti aderenti dei componenti della Commissione.

2. Le spese relative ai compensi dei commissari restano a carico dell'Ente Aderente.

Art. 7 Comunicazioni e rapporti giuridici

1. Le comunicazioni tra l'Unione ed Ente aderente devono avvenire tramite posta certificata, ovvero altri strumenti elettronici il cui utilizzo sia concordato tra le parti.

2. Dalla stipulazione del contratto tutti i rapporti giuridici con l'appaltatore sono di competenza esclusiva dell'Ente medesimo (che ha richiesto la gara).

Art. 8 Patto di integrità

1. L'Unione e l'Ente aderente reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza.

2. l'Ente aderente si impegna a segnalare all'Unione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.

Art. 9 Gratuità delle funzioni svolte dalla S.U.A.

1. La stazione appaltante dell'Unione dei comuni svolge le proprie funzioni in favore degli Enti aderenti che ne facciano richiesta e in modo gratuito.

2. Fermo restando quanto sopra, le spese di pubblicità ed ogni altra spesa connessa alla gara dovute per legge sono a carico dell'Ente aderente.

Art. 10 – Durata e operatività della convenzione

1. La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima ed ha validità a tempo indeterminato ed è operativa con la sottoscrizione anche di uno solo dei comuni aderenti che abbiano deliberato il presente schema di convenzione.

2. L'Ente aderente potrà recedere in qualsiasi momento, con apposito atto deliberativo, dandone comunicazione all'Unione, con preavviso di almeno due mesi.

3. Resteranno comunque fermi gli obblighi assunti in seguito a gare già avviate.

Art. 11 – Organizzazione e dotazione del personale della S.U.A.

~~1.~~—La stazione appaltante dell'Unione è operativa presso la sede amministrativa dell'Unione dei Comuni del Terralbese, piazza Manzoni n. 1 09094 Marrubiu (OR), o altra sede operativa presso uno dei Comuni aderenti.

~~2.~~—La stazione appaltante dell'Unione è diretta dal responsabile del servizio tecnico.

~~3.~~—La stazione appaltante unica si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del personale assegnato all'Unione dei comuni da parte degli enti aderenti per gli adempimenti di cui alla presente convenzione.

Art. 12 Contenzioso

1. Eventuali controversie istaurate da soggetti terzi sotto qualsiasi forma quali ricorsi e contenziosi amministrativi o giudiziari, saranno trattati direttamente dall'Ente aderente per il quale la procedura è stata espletata, con oneri a proprio carico.

2. La stazione appaltante dell'Unione, si impegna a fornire, in caso di contenzioso, ogni elemento utile attinente all'attività da essa svolta, anche sotto forma di relazione o parere.

3. Resta inteso che la responsabilità dell'Unione nell'ambito delle procedure di gara di cui alla presente convenzione, sarà limitata alle ipotesi di dolo e colpa grave.

Art. 13 Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 50/2016 ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto di convenzione.

2. Per quanto non espressamente previsto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli enti sottoscrittori e la Stazione unica appaltante con l'adozione, se e in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti nel rispetto della vigente normativa.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia (D.Lgs. 196/03 e s.m.i.). Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità del presente progetto.

Art. 15 Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 642/1972, ed è esente da bollo, ai sensi dell'art. 16 dell'allegato b) al D.P.R. n. 131/1986.

L'Unione dei Comuni del Terralbese

L'Ente aderente